DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1998

riguardante la proroga di una deroga concessa alla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(98/206/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, con decisione 96/213/CE [3], la Commissione ha approvato la domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE, concernente un tipo di lampada a scarica destinato ad essere montato su due tipi di proiettori per veicoli a motore, conforme ai requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 8, 98 e 99, per la concessione dell'omologazione CE;

considerando che la domanda di proroga della deroga, presentata dalla Germania il 13 ottobre 1997, è motivata dal fatto che i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari oggetto di questa deroga non hanno ancora potuto entrare in vigore e che quindi occorre prorogare detta deroga fino all'entrata in vigore delle direttive sopra indicate e, comunque, per una durata massima di 24 mesi;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concessa alla Germania con decisione 96/213/CE è prorogata fino all'entrata in vigore degli adeguamenti delle relative direttive particolari e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

---

[1] GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[2] GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1.
[3] GU L 70 del 20. 3. 1996, pag. 40.